

Consegnato esemplare del presente documento
all'Archivio Generale in data 03 GIU 2025



LADETTO



Accordo per il territorio del Comune di Genova.

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 30 dicembre 2002 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e provvedimenti successivi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 comma 3 Legge 431/98, il giorno 29 maggio 2025 tra le seguenti organizzazioni:

per la proprietà edilizia:

- **A.P.E. – CONFEDILIZIA** della provincia di Genova, con sede in Genova, Via XX Settembre n° 41-5° piano
- **A.P.P.C.** Associazione Piccoli Proprietari Case, con sede in Genova, Piazza Verdi n° 4/1
- **A.S.P.P.I.** Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, con sede in Genova, Piazza della Vittoria n° 12/23
- **U.P.P.I.** Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, con sede in Genova, Via XX Settembre n° 19/14
- **Unioncasa Associazione** Nazionale a Tutela della Proprietà Immobiliare con sede in Genova, Via Assarotti n°29/2 A



per le associazioni dei conduttori:

- **An.I.A.G.** Associazione Inquilini Associati di Genova e Provincia con sede in Genova, Piazza Colombo n° 1/8a
- **Feder.Casa CONFISAL** Sindacato Inquilini con sede in Genova, Via Fiasella n° 3/9
- **S.I.C.E.T.** Sindacato Inquilini Casa e Territori con sede in Genova, Piazza Campetto n° 1
- **S.U.N.I.A.** Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari con sede in Genova, Via Milano n° 40b/2
- **U.N.I.A.T.** Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio con sede in Genova, Piazza Colombo 4

premesso che

- Le suddette organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, in possesso dei requisiti previsti dalla L.431/98, avevano definito e depositato in data 6 luglio 1999 l'accordo per il territorio del Comune di Genova e in data 19 ottobre 1999 l'accordo per i contratti transitori per studenti universitari.
- Tali accordi sono stati successivamente integrati e modificati più volte ed esattamente: il 30 settembre 2003, il 29 giugno 2007, il 2 dicembre 2010 (contratti 3+2 e transitori), il 20 ottobre 2003 e 20 ottobre 2008 (contratti per studenti universitari), e il 20 dicembre 2011.

Il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 4 comma 2 della legge 9 dicembre 1998 n° 431, nel quale sono contenute alcune innovazioni e precisazioni normative che hanno reso necessaria la stipula di un nuovo accordo territoriale per il Comune di Genova depositato in data 28 dicembre 2017 e ad oggi in vigore.



An.I.A.G.
Piazza Colombo 1/8a Genova
cell. 347 285 024
Aderente CONI A.
E-mail: aniaag@virgilio.it

FEDER.CASA CONFISAL
VIA FIASSELLA 3/9
16121 GENOVA
Roberta Sara





I predetti accordi sono basati ancora sulla zonizzazione prevista nello "stradario della zonizzazione" redatto dall'Amministrazione del Comune di Genova e pubblicato sulla rivista "Genova 8" dell'anno 1979, con l'eccezione delle zone che, successivamente a tale data, sono state oggetto di nuova edificazione, ricostruzione e/o ristrutturazione urbanistica, e che sono state collocate nell'area più vicina avente caratteristiche equivalenti;

Tanto premesso

Essendo scaduto il precedente accordo, le suddette Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, anche a fronte di un incremento della domanda di nuove locazioni ai sensi della Legge n° 431/98, hanno comunemente deciso di definire un nuovo accordo per il Comune di Genova.

A tale fine, le suddette Organizzazioni hanno ritenuto però fondamentale aggiornare la zonizzazione del territorio alla luce dei cambiamenti urbanistici e infrastrutturali intercorsi negli anni, richiedendo pertanto all'Amministrazione Comunale una nuova mappatura di riferimento, che è stata pubblicata il 20 dicembre 2024 (Geoportale Comune di Genova).

Si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti di cui infra è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Genova.
- 2) Ai fini di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del citato D.M. 16 gennaio 2017, il territorio del Comune di Genova è suddiviso in base alla zonizzazione identificata dal "geo portale" elaborato dall'Amministrazione Comunale, il cui estratto si allega al presente Accordo e ne costituisce parte integrante (Allegato 1),
- 3) A seguito delle disposizioni di cui sopra il territorio del Comune di Genova è suddiviso in 85 zone, evidenziate nell'Allegato 1 del presente accordo, aventi le caratteristiche relative alle dotazioni infrastrutturali, le tipologie edilizie ed i valori di mercato, come richiesto dal D.M. 16 gennaio 2017;
- 4) Per ognuna delle suddette zone sono determinati i valori minimi e massimi del canone di locazione (fascia di oscillazione) espressi in euro per metro quadrato utile come da tabella riepilogativa che forma parte integrante del presente accordo (Allegato 2);



TITOLO A – CONTRATTI AGEVOLATI



(art. 2 comma 3 Legge 431/98 e art 1 D.M. 16 gennaio 2017)

1. SUPERFICIE

Ai fini del calcolo del canone la superficie utilizzata sarà:

- quella risultante dalla visura catastale aggiornata se indicata;
- in mancanza di visura catastale, quella risultante dall'Attestato di Prestazione Energetica maggiorata del 20% (venti per cento) e delle superficie relative alle aree esterne ed eventuali pertinenze come da Allegato 3;
- quelle ulteriori determinate secondo i criteri contenuti nell' Allegato 3.

Si precisa che per gli immobili la cui superficie utile risulti:



A.N.I.A.C.
 Piazza Colombo 1/A - Genova
 cell. 3473841679
 Aderente CONI A.
 E-mail: aniaq@virgilio.it

FEDER.CASA CONF.SAL
 VIA FIASSELLA 3/9
 16121 GENOVA
 Pochetto Salva...



- inferiore a mq. 45, detta superficie si intenderà incrementata del 30% fino al limite massimo di mq.54;
- compresa tra mq. 45 e mq. 60, detta superficie si intenderà incrementata del 20% fino al limite massimo di mq. 67;
- compresa tra mq. 61 e mq.69, detta superficie si intenderà incrementata del 10% fino al limite massimo di mq.70;
- superiore a mq.100, la superficie eccedente i mq.100 si intenderà ridotta del 30%.

Si precisa che le maggiorazioni sopra descritte non si applicano in caso di locazione di porzione di immobile.

2. SOTTOFASCE

Per ciascuna delle zone di cui al precedente punto 4, sono determinate tre sottofasce all'interno delle quali gli immobili oggetto di locazione saranno collocati in base al numero degli elementi presenti nell'unità immobiliare tra quelle elencate nella "scheda tecnica" (Allegato 4) contenente l'elenco degli elementi caratteristici che dovrà essere compilata, firmata da ambo le parti ed allegata al contratto di locazione.

- Nella **prima sottofascia** saranno collocate le unità immobiliari aventi da uno a due degli elementi caratteristici della scheda tecnica citata, di cui obbligatori gli elementi 2 e 4 per accedere alle fasce superiori.
- Nella **seconda sottofascia** saranno collocate le unità immobiliari aventi da tre a otto degli elementi caratteristici della scheda tecnica citata.
- Nella **terza sottofascia** saranno collocate le unità immobiliari aventi nove e oltre caratteristiche della scheda tecnica citata.

Sulla base dell'individuazione della sottofascia di appartenenza, le parti contraenti, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, concorderanno liberamente il canone contrattuale entro i limiti minimi e massimi risultanti dall'applicazione dei criteri e dei valori di cui agli Allegati 2 e 3. In ogni caso l'importo del canone non potrà eccedere il valore massimo della sottofascia mentre è consentita la determinazione di un valore inferiore al minimo della sottofascia e comunque inferiore al limite minimo assoluto dell'intera fascia di oscillazione.

3 IMMOBILE ARREDATO

Quando l'alloggio è completamente arredato, il valore al mq dell'immobile, risultante dalla collocazione in una delle tre sottofasce, potrà essere aumentato del 12%.

Per completamente arredato si intende l'alloggio fornito in tutti i vani di mobilio efficiente e funzionante, in particolare:

- la cucina/angolo cottura devono essere dotati di adeguati mobili contenitori, tavolo, sedie, frigorifero, piano cottura;
- le camere devono essere fornite di armadio e letti completi di materassi;
- tutti gli ambienti devono essere dotati di adeguati apparati di illuminazione;
- l'immobile dovrà essere fornito di lavabiancheria;

A.N.I.A. di Genova
 Piazza Colombo 1/19 - Genova
 cell. 347380147
 Adesione CONIA
 E-mail: ania9@virgilio.it



FEDER CASA CONFESAL
 VIA FIASSELLA 3/9
 16121 GENOVA
 Rep. Savaturo



S.U.N.I.A.
 Via Milano, 40/B-2 - GENOVA
 Tel. 010 5940614
 C.F. 80052810100


 SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO
 Segretario Generale Regionale Liguria
STEFANO SALVETTI



Quando l'alloggio è parzialmente arredato, il valore al mq dell'immobile, risultante dalla collocazione in una delle quattro sottofasce, potrà essere aumentato del 6%.

In ogni caso dovranno risultare convenientemente arredati almeno la cucina/angolo cottura e la metà dei restanti vani utili secondo le caratteristiche di cui sopra.

4 MAGGIORAZIONI DURATA

Ove le parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, ferma restando la durata della eventuale proroga di anni due alla prima scadenza (art.2 comma 5 L.431/98), le fasce di oscillazione di cui subiranno un incremento nei valori minimi e massimi del 2% per durata di 4 anni, del 4% per durata di 5 anni e del 6% per durata di 6 anni: detto incremento potrà essere cumulato con quello di cui al comma precedente relativo agli arredi. Per durate contrattuali superiori ai quattro anni (5+2 oppure 6+2) non saranno dovuti gli interessi sul deposito cauzionale ove esistente.

5 CEDOLARE SECCA/ISTAT

Il canone mensile di locazione, determinato secondo le modalità di cui sopra, potrà essere aggiornato annualmente nella misura contrattata tra le parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Tale incremento non sarà applicabile in presenza dell'opzione per il regime fiscale cd."cedolare secca" per tutto il periodo di durata dell'opzione medesima.

6 RESIDENZA/AGEVOLAZIONI IMU

Al fine di una corretta fruizione delle agevolazioni IMU il conduttore deve dichiarare in contratto se intende assumere o meno la propria residenza anagrafica nell'immobile locato ed in caso positivo si impegna a trasferirla immediatamente ed a mantenerla per tutta la durata del rapporto locatizio.

In caso di mancato o tardivo adempimento il locatore ha il diritto di rivalersi nei confronti del conduttore per gli eventuali maggiori oneri, inclusi quelli di natura fiscale che ne possano derivare.

7 ATTESTAZIONE

L'Attestazione prevista dall'art.1 comma 8 del D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 9) sarà rilasciata alla parte o all'autorità richiedente, dalle sole organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo, preferibilmente in forma congiunta (Allegato 10). Le modalità di attestazione sono riportate nel regolamento sottoscritto dalle predette organizzazioni contestualmente al presente testo e ad esso allegato (Allegato 5).

I contratti di cui al presente titolo dell'accordo saranno stipulati usando il modello allegato "A" al citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 che viene qui riportato (Allegato 6). Nei contratti stipulati con l'assistenza di una o più Associazioni firmatarie il suddetto modello sarà completato con il timbro e la firma degli incaricati della/e associazioni stesse, sollevando così i contraenti dagli obblighi di attestazione di cui all'art.1 comma 8 del D.M. 16/01/2017.

ANPE
P.zza Colombo 1/87A
Tel. 010 517 38107
Aderente Co. S. A.
Email: aniaq.genova@virgilio.it



FEDER.CASA CONFESAL
VIA FIASSELLA 3/9
16121 GENOVA
Le Diritte






An.I.A.G.
Piazza Colombo 1/A - Genova
cell. 347 3801624
Aderente CO.N.I.A.
E-mail: aniag.ge@virgilio.it

8. LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE.

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento determinato come sopra indicato sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata anche considerando parti, accessori e servizi condivisi. In ogni caso la somma dei canoni delle diverse porzioni non potrà superare il totale del canone calcolato per l'intero immobile. In caso di locazione di porzione di immobile, la piantina dell'immobile, con l'identificazione della porzione locata, dovrà essere allegata e controfirmata da ambo le parti.

9. IMMOBILI VINCOLATI.

Per gli immobili di cui all'articolo 1 comma 2 lettera "a" della legge 431/98, soggetti ai vincoli di cui alla Legge 1089 del 01/06/1939 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2. subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 30% (trenta per cento) qualora il vincolo riguardi specificamente l'appartamento locato e del 15% (quindici per cento) qualora lo stesso riguardi solo il fabbricato, detta maggiorazione deve intendersi a valere per l'intera durata contrattuale. Tali maggiorazioni si possono sommare alle maggiorazioni previste per maggior durata e arredo.



TITOLO B - CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5 comma 1 Legge 431/98 e art.2 del D.M. 16 gennaio 2017)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio del Comune di Genova.

Tali contratti avranno durata massima di 18 (diciotto) mesi.

1) Ai fini dell'art.2 comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017, le organizzazioni stipulanti convengono che nella conclusione di contratti transitori ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge 431/98 le parti contraenti definiranno il canone effettivo all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti con riferimento alle tre sottofasce di oscillazione previste per i contratti di cui all'art.2 comma 3 L.431/98 come qui disciplinati dalle clausole del TITOLO A del presente accordo, clausole da aversi integralmente qui richiamate, con esclusione del punto 4 del titolo precedente fatte salve le integrazioni sotto riportate.

2) In base al disposto di cui all'art.2 comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017, i valori minimi e massimi stabiliti per le zone ai fini della definizione dei canoni di locazione (Allegato 2) possono essere aumentati del 10% (dieci per cento).

Qualora si tratti di unità immobiliare arredata e venga quindi applicato l'aumento del 12% o del 6% previsto in tale ipotesi dal presente accordo, i valori minimi e massimi potranno subire un aumento cumulativo non superiore al 16% (sedici per cento) complessivo.

3) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze rispettivamente di proprietari e conduttori:



S.U.N.I.A.
Via Milano, 40/B 2 - GENOVA
Tel. 010 5940614
C.F. 80052810100



Logo of sindacato inquilini casa e territorio
Segretario Generale Regionale Liguria
STEFANO SALVETTI

FEDER CASA CONFISAL
VIA FIASSELLA 3/9
16121 GENOVA
010/5940614



An.I.A.G.
Piazza Colombo 4/A - Genova
cell. 347 841624
Aderente CO.N.I.A.
E-mail: aniag.ge@virgilio.it

Fattispecie di esigenze della parte locatrice:

- destinazione dell'immobile ad abitazione propria, del coniuge dei figli o dei genitori entro diciotto mesi per trasferimento temporaneo della sede di lavoro, matrimonio dei figli, rientro dall'estero;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso dalla residenza del locatore;
- separazione, divorzio, cessazione della convivenza;
- rilascio dell'alloggio di servizio già nota al momento della stipula del contratto;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, temporanea, documentata, ed espressamente indicato nel contratto;

Fattispecie di esigenze della parte conduttrice:

- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo della sede lavorativa;
- necessità di cure per sé, dei propri familiari o conviventi in luogo diverso dalla propria residenza;
- acquisto, assegnazione o locazione di abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
- esecuzione di opere che rendano temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione;
- separazione, divorzio, cessazione della convivenza;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore, temporanea, documentata, ed espressamente indicato nel contratto;



4) In applicazione dell'art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie difficilmente documentabili, sono assistite bilateralmente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatarie del presente accordo, della cui assistenza si darà atto nel contratto eventualmente sottoscritto tra le parti. In tal caso l'esigenza transitoria della locazione verrà attestata dalla parte mediante autocertificazione con contestuale assunzione della relativa responsabilità.

5) Per la stipula dei contratti di cui al presente titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze anche in capo ad una sola delle parti contraenti, le esigenze di transitorietà dovranno essere provate con apposita documentazione.

6) L'Attestazione prevista dall'art.1 comma 8 del D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 9) sarà rilasciata alla parte o all'autorità richiedente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori, firmatarie del presente accordo, preferibilmente in forma congiunta (Allegato 10). Le modalità relative sono riportate nel regolamento sottoscritto dalle predette organizzazioni contestualmente al presente testo e ad esso allegato (Allegato 5).



FEDER.CASA CONFESAL
VIA FIASSELLA 3/9
16121 GENOVA
Dabberta, Sanna, ...



An.I.A.G.
 Piazza Colombo 1/4 - Genova
 cell. 347 841624
 Aderente C.O.N.I.A.
 E-mail: anitag.ge@virgilio.it

7) I contratti di cui al presente accordo saranno stipulati usando il modello allegato "B" al citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 che viene qui riportato (Allegato 7) allegando la relativa "scheda tecnica" compilata (Allegato 4). Nei contratti stipulati con l'assistenza di una o più Associazioni firmatarie il suddetto modello sarà completato con il timbro e la firma degli incaricati della/e associazioni stesse, sollevando così i contraenti dagli obblighi di attestazione di cui all'art.2 comma 8 del D.M. 16/01/2017.

TITOLO C - CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art.5 commi 2 e 3 L.431/98 ed art.3 D.M. 16 gennaio 2017)

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Genova, ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017.

1) Ai fini dell'art.3 comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, le organizzazioni stipulanti convengono che nella conclusione di contratti transitori per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98 le parti contraenti definiranno il canone effettivo all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti con riferimento alle tre sottofasce di oscillazione previste per i contratti di cui all'art.2 comma 3 L.431/98 come qui disciplinati dalle clausole del TITOLO A del presente accordo, clausole da aversi integralmente qui richiamate, con esclusione del punto 4 del titolo A fatte salve le integrazioni sotto riportate.



2) I contratti transitori per studenti universitari sono utilizzabili qualora il/i conduttore/i sia/siano iscritti ad un corso di laurea o di formazione post-laurea quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti, in un comune diverso da quello di residenza. Tali contratti possono essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti.

3) I contratti in oggetto hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima.

4) In base al disposto di cui all'art.3 comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017, i valori minimi e massimi di canone applicabili sono quelli stabiliti per le fasce di oscillazione per zone del presente accordo (Allegato 2). Qualora si tratti di unità immobiliare arredata verrà applicato l'aumento del 12% (dodici per cento) previsto in tale ipotesi dal presente accordo.


6) L'Attestazione prevista dall'art.1 comma 8 del D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 9) sarà rilasciata alla parte o all'autorità richiedente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo preferibilmente in forma congiunta (Allegato 10). Le modalità relative sono riportate nel regolamento sottoscritto dalle predette organizzazioni contestualmente al presente testo e ad esso allegato (Allegato 5).



7) I contratti di cui al presente accordo saranno stipulati usando il modello allegato "C" al citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 che viene qui riportato (Allegato 8) allegando la relativa "scheda tecnica" debitamente compilata (Allegato 4). Nei contratti stipulati con l'assistenza di una o più Associazioni firmatarie il suddetto modello sarà completato con il timbro e la firma degli incaricati della/e associazioni stesse, sollevando così i contraenti dagli obblighi di attestazione di cui all'art.3 comma 5 del D.M. 16/01/2017.

FEDER.CASA CONFISAL
 VIA FIASSELLA 319
 16121 GENOVA

Roberto Sabatini





AN.I.A.G.
Piazza Colombo 1/1 - Genova
cell. 347 11624
Aderente C.O.N.I.A.
E-mail: anilag.gen@virgilio.it



TITOLO D - CANONE DELL'ALLOGGIO SOCIALE

I canoni massimi dell'alloggio sociale, come definito dall'art 2 comma 3 del D.M. 24 aprile 2008, sono individuati all'interno delle relative fasce di oscillazione applicabili, in misura che tenga conto delle eventuali agevolazioni pubbliche erogate al locatore.

TITOLO E - ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente accordo è applicata la Tabella degli oneri accessori allegato D del D.M.16 gennaio 2017 riportata in calce al presente Accordo, Allegato 12.

Fatti salvi gli obblighi di informazione di cui al terzo capoverso dell'art.9 L.392/78, il locatore, in sede di stipula del contratto di locazione potrà fornire al conduttore le comunicazioni utili a prevedere l'ammontare degli oneri accessori annuali anche al fine di determinare l'eventuale acconto mensile da stabilire contrattualmente.

TITOLO F - COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE



Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto A e B e dall'art.15 del tipo di contratto C, allegati al D.M. 16 gennaio 2017, si applicano le procedure di cui all'allegato E del citato Decreto. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza l'apposito modello (Allegato 11).

TITOLO G - DECORRENZA RINNOVO ED AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'art.7 comma 2 del D.M.16 gennaio 2017, entrerà in vigore dalla data del 16 giugno 2025 e la durata, salvo quanto previsto di seguito, è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di cui sopra, fatta salva l'ipotesi di adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 431 del 1998; in tal caso, il presente accordo verrà aggiornato e/o integrato in coerenza con quanto previsto dal suddetto nuovo decreto.

Almeno tre mesi prima della scadenza le organizzazioni firmatarie si impegnano a dare avvio alle procedure di rinnovo del presente accordo che terranno in considerazione anche l'andamento del costo della vita (ISTAT), oltre la situazione del territorio e l'eventuale evoluzione normativa.

In presenza di particolari esigenze emergenti dalla prassi di assistenza degli associati, esigenze da indicare nella richiesta, ciascuna organizzazione firmataria dello stesso può richiedere alle altre la convocazione al fine di apportare modifiche o integrazioni e/o per aggiornare i valori alle variazioni accertate dall' ISTAT. Le variazioni apportate verranno comunicate al Comune di Genova per quanto di sua competenza.

Il presente accordo territoriale è sottoscritto dalle predette associazioni firmatarie (A.P.E. – Confedilizia, A.P.P.C., A.S.P.P.I., U.P.P.I., Unioncasa, An.I.A.G. Feder.Casa CONFESAL, S.I.C.E.T, S.U.N.I.A. U.N.I.A.T.), e cioè tutte associazioni che sono state convocate dal Comune di Genova per la contrattazione dell' accordo territoriale e così riconosciute dal Comune quali associazioni maggiormente rappresentative in sede locale: deve escludersi che eventuali manifestazioni di condivisione del contenuto dell' accordo da parte di organizzazioni diverse da quelle che sono state così riconosciute

FEDER.CASA CONFESAL
VIA FIASSELLA 3/9
16121 GENOVA

8





An.I.A.G.
 Piazza Colombo 1/8A - Genova
 cell. 347 3841624
 Aderente CO.N.I.A.
 E-mail: aniag.ge@virgilio.it

dal Comune maggiormente rappresentative in sede locale consentano di considerare tali organizzazioni quali firmatarie dell' accordo.

Il presente Accordo resta comunque in vigore sino alla sottoscrizione di un nuovo testo.

ALLEGATI:

- 1) Zonizzazione Comune di Genova
- 2) Fasce di oscillazione del canone in €/mq
- 3) Criteri per la determinazione delle superfici ex D.P.R.23/03/1998
- 4) Scheda tecnica identificativa degli elementi caratteristici
- 5) Regolamento per il rilascio delle attestazioni (ex art.1 comma 8- art.2 comma 8-art.3 comma 5 D.M.16/01/2017)
- 6) Contratto 3+2
- 7) Contratto transitorio
- 8) Contratto Studenti
- 9) Attestazione unilaterale di conformità
- 10) Attestazione bilaterale di conformità
- 11) Richiesta attivazione commissione paritetica
- 12) Tabella oneri accessori.

Letto approvato e sottoscritto:

p. A.P.E. – CONFEDILIZIA della provincia di Genova,

(Vincenzo Nasini)

p. A.P.P.C. - Associazione Piccoli Proprietari Case

(Patrizia Trabucco)

p. A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

(Valentina Pierobon)

p. Unioncasa - Associazione Nazionale a Tutela della Proprietà Immobiliare

(Virgilio Cimaschi)

p. U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari

(Fabio Salvadori)

p. An.I.A.G. - Associazione Inquilini Associati di Genova e Provincia

(Giovanni Avanzolini)

p. Feder.Casa CONFISAL Sindacato Inquilini

(Roberta Saraceno)



AN.I.A.G.
 Piazza Colombo 1/8A - Genova
 cell. 347 3841624
 Aderente CO.N.I.A.
 E-mail: aniag.ge@virgilio.it

FEDER.CASA CONFISAL
 VIA FIASSELLA 3/9
 16121 GENOVA
 Roberta Saraceno

p. S.I.C.E.T. - Sindacato Inquilini Casa e Territorio

(Stefano Salvetti)

p. S.U.N.I.A. - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari con sede in S.U.N.I.A.

(Bruno Manganaro)

p. U.N.I.A.T. - Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio

(Emanuele Guastavino)



Segretario Generale Regionale Liguria
STEFANO SALVETTI

Via Milano, 40/B 2 - GENOVA
Tel. 010 5940614
C.F. 80052810100



Genova, li 29/05/2025

Originale composto di dieci pagine sottoscritte, depositato in data 03/06/2025 presso il Comune di Genova.